



ALBO

# COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

-----§-----

## ORDINANZA SINDACALE

N. 2 del 16 GEN. 2025

**OGGETTO: Integrazione Ordinanze Sindacali n. 61 del 24/10/2013 e n. 20 del 03/12/2018.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE STAFF DI POLIZIA MUNICIPALE

**Premesso** che, con ordinanza Sindacale n. 61 del 24 Ottobre 2013, venivano adottate misure atte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti e dei relativi obblighi e metodologie;

**Considerato** che, con ulteriore ordinanza Sindacale n. 20 del 03 Dicembre 2018, veniva integrata la precedente ordinanza n. 61 del 24/10/20 con apposite disposizioni per le attività commerciali, omesse in precedenza;

**Considerato** che con le precedenti ordinanze Sindacali, erroneamente, non si è provveduto alla capillare distinzione del tipo di rifiuti ed alla capillare distinzione dei luoghi ove è vietato l'abbandono degli stessi;

**Rilevato** che tale omissione ha generato errori interpretativi delle norme vigenti in materia divenendo motivo di frequenti ricorsi nei casi di verbalizzazione dei comportamenti in violazione delle predette ordinanze Sindacali;

**Considerato** che l'erronea interpretazione della normativa è scaturita, soprattutto, a seguito dello spostamento dei cassonetti di raccolta indumenti usati, dalla pubblica via, ove erano precedentemente collocati, allo spazio privato racchiuso all'interno del plesso Casa del Fanciullo, delimitato da recinzione e cancello di accesso;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere ad una ulteriore integrazione delle precedenti ordinanze Sindacali, al fine di sopperire all'omissione anzidetta, provvedendo alla distinzione del tipo di rifiuto e del luogo di conferimento e provvedendo, altresì, alla distinzione tra deposito ed abbandono in modo più chiaro, al fine di eliminare l'errata interpretazione e l'errata applicazione delle norme vigenti in materia, anche in relazione alla sanzione applicabile nei casi di violazione;

**Visto** il D.L.vo 267/2000;

**Visto** il D. L.vo n. 152 del 03/04/2006;

**PROPONE**

a parziale modifica, correzione ed integrazione dell'ordinanza sindacale n. 61 del 24/10/2013, come integrata dall'ordinanza sindacale n. 20 del 03/12/2018, di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di provvedere alla distinzione delle violazioni in caso di inosservanza delle predette ordinanze Sindacali, distinguendo anche le sanzioni applicabili, per i comportamenti vietati che si riportano di seguito:

È fatto divieto di

1. depositare i rifiuti organici umidi al di fuori dell'apposito contenitori o in sacchetti di materiale non biodegradabile;
2. conferire all'interno dei sacchetti dell'indifferenziata le frazioni soggette a raccolta differenziata;
3. abbandonare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, anche racchiuso in sacchetti o recipienti;
4. esporre sacchetti contenenti rifiuti su aree pubbliche e private, nei pressi delle proprie abitazioni, in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti per il servizio di raccolta domiciliare differenziata e riportati nel calendario di raccolta;
5. conferire in maniera assoluta i rifiuti inerti (calcinacci, detriti, etc...) e residui di ristrutturazioni edili all'interno dei contenitori distribuiti agli utenti, o depositare gli stessi lungo le strade e lungo gli argini dei fossi. Lo smaltimento di tali rifiuti deve essere effettuato esclusivamente presso gli impianti autorizzati al riciclo;
6. conferire gli indumenti usati all'esterno dei contenitori adibiti allo scopo, anche se racchiusi in sacchetti o recipienti.

Di effettuare la netta distinzione tra aree pubbliche ed aree private stabilendo che per area pubblica si intendono le pubbliche vie e le aree di pertinenza, gli spazi aperti al pubblico e ricadenti nel territorio comunale, nonché i terreni privati purchè privi di recinzioni o di qualsiasi altro tipo di chiusura; mentre per aree private si intendono tutti gli spazi delimitati da recinzione o da qualsiasi altro tipo di chiusura che ne impedisca il libero accesso, ancorchè di proprietà privata o pubblica.

Di determinare, per effetto di quanto fin qui detto, che gli spazi di pertinenza del plesso comunale denominato "Casa del Fanciullo" sono aree private.

## SANZIONI

Per i trasgressori saranno applicate, ai sensi della legge n. 689 del 24 Novembre 1981 e salvo che il fatto non costituisca altro illecito o reato, le sanzioni previste:

- dall'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. (sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00) per l'errato conferimento dei rifiuti, come previsto dai punti 1), 2), e 4), mentre relativamente al punto 6) solo se il conferimento avviene in aree private delimitate da apposita recinzione o altro tipo di chiusura;
- dall'art. 255 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. (sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3000,00; in caso di rifiuti pericolosi la sanzione è raddoppiata) per l'abbandono incontrollato dei rifiuti, come previsto dai punti 3), ed 5), mentre relativamente al punto 6) solo se l'abbandono avviene in aree pubbliche, in spazi aperti al pubblico o in aree private prive di recinzione o altro tipo di chiusura, con contestuale obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.

La presente ordinanza è integrativa e correttiva delle precedenti e, per effetto della presente correzione, si provvederà alla rimodulazione delle sanzioni già elevate in virtù dell'errata applicazione delle norme vigenti.



**IL PROPONENTE**  
**Com.te di P.M.**  
**Isp. Capo Vito Ales**

## **IL SINDACO**

Vista e condivisa la superiore proposta;

### **ORDINA**

La modifica, correzione ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 61 del 24/10/2013, come integrata dall'ordinanza sindacale n. 20 del 03/12/2018, secondo quanto disposto con la presente.

### **INCARICA**

Le Forze di Polizia presenti sul territorio di sorvegliare e far rispettare il presente provvedimento, elevando le sanzioni ed i conseguenti provvedimenti, in caso di violazioni.

### **DISPONE**

La trasmissione della presente:

- alla Ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti;
- al Servizio ATO Idrico/Rifiuti;
- al Servizio Attività Produttive;
- a tutti gli Organi di Vigilanza:  
Polizia Municipale e Comando Stazione Carabinieri di San Giuseppe Jato, ai fini della sua esecuzione.

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente al fine di darne massima divulgazione.

### **AVVERTE**

La presente Ordinanza viene emessa in applicazione del Decreto leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii., per motivi di igiene e sanità pubblica, per decoro urbano ed è strettamente connessa a quanto disposto con l'ordinanza sindacale n. 61/2013 ed alla successiva integrazione con ordinanza sindacale n. 20/2018 (delle quali sono stati riportati stralci nella presente) e, pertanto, i trasgressori verranno deferiti all'A.G. competente, ai sensi dell'art. 650 del C.P..

### **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto.



**IL SINDACO**

*F.T.O* **Dott. Giuseppe Siviglia**

---

---

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio on-line il sottoscritto, richiede la pubblicazione del presente atto, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.



**Il Responsabile dello Staff  
di Polizia Municipale  
Isp. Capo Vito Ales**

---

---